



Collana **MultiCompact**

Sicurezza, qualità e privacy



DVPR

**Redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
con il software Blumatica Lavoro Lt**

Aggiornato al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.)



Blumatica

**DVR – Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con il software Blumatica Lavoro Lt**

ISBN 13 978-88-8207-305-3

EAN 9 788882 073053

Multicompact sicurezza, qualità e privacy, 12
Prima edizione, novembre 2008

Blumatica

DVR : documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 : redazione
e compilazione con Blumatica lavoro Lt / Blumatica. – Palermo : Grafill, 2008
(Multicompact sicurezza, qualità e privacy : 12)

ISBN 978-88-8207-305-3

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza.

344.450465 CDD-21

SBN Pal0214423

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di novembre 2008

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

PREFAZIONE	p.	5
1. DESCRIZIONE ED UTILITÀ DI BLUMATICA LAVORO LIGHT	"	6
2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)	"	7
2.1. Quadro normativo	"	7
2.2. Obblighi di effettuare la Valutazione dei Rischi	"	8
2.3. Sanzioni	"	9
2.4. Definizioni ricorrenti	"	9
3. MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE		
BLUMATICA LAVORO LIGHT	"	14
3.1. Descrizione e caratteristiche del Programma	"	14
3.1.1. Caratteristiche generali di Blumatica Lavoro Light	"	14
3.2. Installazione ed avvio	"	15
3.2.1. Requisiti di sistema	"	15
3.2.2. Installazione	"	15
3.2.3. Installazione modulo base	"	15
3.2.4. Procedura d'installazione	"	15
3.2.5. Attivazione prodotto	"	21
3.2.6. Premessa funzionale	"	23
3.2.7. Avvio di Blumatica Safety	"	23
3.2.8. Nuova azienda o ente	"	23
3.2.9. I dati generali	"	24
3.3. Avvio di Blumatica Lavoro Light	"	25
3.4. La finestra di avvio di Blumatica Lavoro Light	"	25
3.5. La barra delle icone inferiori	"	27
3.6. Costruzione di un Documento del Rischio (DRV)	"	29
3.7. Memorizzazione di un prototipo	"	30
3.8. Richiamo di un prototipo	"	30
3.9. Archivi Grafici	"	31
LICENZA D'USO	"	35
SCHEDA DI REGISTRAZIONE	"	36

Prefazione

Il presente manuale, unitamente al software **Blumatica Lavoro Light**, consente di redigere i Documenti di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Mediante una banca dati professionale di schede in formato MS Word® relative ad attività lavorative, attrezzature, sostanze, opere provvisorie e mansioni, è possibile comporre documenti di sicurezza dettagliati contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza dei lavoratori.

La semplicità d'uso del software, insieme con la ricca banca dati di documenti ed immagini, fanno di **Blumatica Lavoro Light** un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza e per le piccole e medie aziende.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico Blumatica
Dr. Riccardo Ciciriello, Direttore Generale Blumatica

Capitolo 1

Descrizione ed utilità di Blumatica Lavoro Light

Il software **Blumatica Lavoro Light** costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel delicato settore della Sicurezza in quanto consente la redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di un Compositore estremamente versatile ed efficace che, grazie alle schede in formato MS Word® e quindi personalizzabili da parte dell'utente, consente la generazione di documenti tecnicamente validi, corredati da disegni ed immagini esplicative.

Alcune utilità grafiche a corredo del software (tra cui il catturatore di immagini e l'Image Word Editor) consentono la gestione grafica dei documenti composti che potranno così essere ulteriormente arricchiti di immagini, schede tecniche, segnaletica, ecc.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Capitolo 2

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

↳ 2.1. Quadro normativo

L'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) è previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi è regolato dall'articolo 28, di seguito riportato.

Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

↳ 2.2. Obblighi di effettuare la Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e siano individuate le misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla predetta valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (piano di sicurezza) in conseguenza della valutazione effettuata.

In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è soggetto ai seguenti obblighi e, pertanto, deve:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro deve altresì fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) natura dei rischi;
- b) organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) dati di cui al comma 1, lettera r), e relativi alle malattie professionali;
- e) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

2.3. Sanzioni

Il datore di lavoro che ometta di elaborare il documento di Valutazione dei Rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro.

2.4. Definizioni ricorrenti

■ *Lavoratore*

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, an-

che al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

■ *Datore di lavoro*

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione in cui presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

■ *Azienda*

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

■ *Dirigente*

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

■ *Preposto*

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

■ *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione*

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

■ *Addetto al servizio di prevenzione e protezione*

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

■ *Medico competente*

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38; collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

■ *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in merito agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

■ *Servizio di prevenzione e protezione dai rischi*

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

■ *Sorveglianza sanitaria*

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione a: ambiente di lavoro, fattori di rischio professionali e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

■ *Prevenzione*

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie ad evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno, tenuto conto anche di particolarità del lavoro, esperienza e tecnica.

■ *Salute*

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

■ *Sistema di promozione della salute e sicurezza*

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

■ *Valutazione dei rischi*

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

■ *Pericolo*

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

■ *Rischio*

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno in condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

■ *Unità produttiva*

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

■ *Norma tecnica*

Specificata tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

■ *Buone prassi*

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

■ *Linee guida*

Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti da ministeri, regioni, ISPESL ed INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

■ *Formazione*

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

■ *Informazione*

Complesso delle attività volte a fornire conoscenze utili ad identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

■ *Addestramento*

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e procedure di lavoro.

■ *Modello di organizzazione e di gestione*

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

■ *Organismi paritetici*

Organismi costituiti – su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

■ *Responsabilità sociale delle imprese*

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Manuale operativo del software Blumatica Lavoro Light

↳ 3.1. Descrizione e caratteristiche del Programma

Blumatica Lavoro Light consente la redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di un Compositore estremamente versatile ed efficace che, grazie alla banca dati costituita da schede in formato MS Word® e quindi personalizzabili da parte dell'utente, consente la generazione di documenti eleganti e tecnicamente validi.

Tale modulo fa parte di **Blumatica Safety**, che è un vero e proprio sistema integrato per la gestione completa della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

È possibile gestire, sia per Aziende sia per Enti inseriti negli archivi di **Blumatica Safety**, qualsiasi problematica (sicurezza ambienti di lavoro, antincendio, cantieri temporanei o mobili, HACCP, ecc.) mediante specifici moduli che si integrano nel sistema di gestione base.

Il vantaggio di tale integrazione fa sì che anche il modulo **Blumatica Lavoro Light**, essendo contenuto in **Blumatica Safety**, sia in futuro ampliabile sia nell'ipotesi di un passaggio alle versioni integrali della casa madre, sia nell'ipotesi di acquisto di altri libri del settore sicurezza.

3.1.1. Caratteristiche generali di Blumatica Lavoro Light

- Banca dati costituita da schede in formato MS Word® (con estensione .doc) relative a:
 - ✓ relazioni introduttive;
 - ✓ attività lavorative;
 - ✓ attrezzature;
 - ✓ opere provvisionali;
 - ✓ sostanze;
 - ✓ mansioni/varie.
- Banca dati di immagini e schede grafiche (formati Bmp, Jpg) relative a:
 - ✓ attività lavorative;
 - ✓ attrezzature;
 - ✓ opere provvisionali;
 - ✓ varie.
- Composizione automatica di un documento finale in formato MS Word®, completo di sommario, costituente il DVR desiderato, in funzione delle schede indicate.
- Collegamenti automatici tra attività lavorative ed attrezzature, sostanze ed opere provvisionali.
- Image Word Editor, in grado di importare direttamente in qualsiasi documento Word i diversi disegni costituenti la banca dati grafica, visualizzabile in preview mediante un apposito pannello di controllo.
- Memorizzazione automatica di prototipi definiti dall'utente, con possibilità di importazione diretta per successivi lavori simili.

- Tutor multimediale in linea, in grado di addestrare e rendere immediatamente operativo l'utente in pochi minuti, anche senza la lettura del manuale.

In conclusione la notevole flessibilità di utilizzo, l'interfaccia semplice e potente, la visualizzazione immediata dell'intero lavoro in formato MS Word®, fanno di **Blumatica Lavoro Light** un valido sistema informatico in grado di gestire tutte le procedure connesse alla redazione dei DVR e risolvere tutte le problematiche specifiche, con sensibile riduzione di tempi e di risorse.

↳ 3.2. Installazione ed avvio

3.2.1. Requisiti di sistema

- *Processore*: CPU 1.0 GHz; RAM \geq 256 Mb; HD \geq 1.2 Gb (per installazioni full).
- *Sistema Operativo*: Windows 2000 SP4, Windows XP Home Edition SP2 (32bit version), Windows Vista Home Basic (32bit version), Windows Vista Business (32bit version), Windows Vista Ultimate (32bit version).
- *Tool*: Office 2000, Office XP, Office 2007.

3.2.2. Installazione

Il DVD di installazione di **Blumatica Safety** contiene:

- programma di installazione software e prerequisiti;
- manuale operativo (PDF);
- filmati e tutor multimediali;
- requisiti;
- utility & tools.

L'installazione si articola in due fasi: la prima relativa all'installazione del software completo, la seconda per l'installazione delle schede per i compositori rapidi.

3.2.3. Installazione modulo base

Per dare inizio all'installazione di **Blumatica Safety** seguire la procedura di seguito riportata.

Prima di procedere all'installazione accertarsi che:

1. ogni altra applicazione in uso sia chiusa;
2. in caso di installazione su Windows 2000/XP, occorre accedere al sistema con privilegi di "Amministratore".

3.2.4. Procedura d'installazione

1. Inserire il CD-DVD nel lettore e attendere l'avvio dell'interfaccia di installazione riportata in figura successiva.
2. Procedere all'installazione dei Prerequisiti.
Si selezioni **[02 INSTALLA PREREQUISITI]** e scegliere **[Installazione componenti 1]**.



Una finestra di dialogo vi segnalerà le eventuali operazioni da effettuare fino alla completa installazione del framework Microsoft NET e di Internet Explorer, necessari al funzionamento del sistema.

3. Procedere con l'installazione "dei componenti 1" selezionando **[Avanti]**.

